



Comune di San Donato Milanese (MI)
Area Territorio, Urbanistica e Opere Pubbliche

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 5
DELLA LEGGE N. 381/91 FINALIZZATI A CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO
A PERSONE SVANTAGGIATE**
*GESTIONE DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE E PRONTA
DISPONIBILITA' ANNI 2022 AL 2024 (19 mesi)*

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEGLI INTERVENTI

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

1. L'oggetto del presente Capitolato Prestazionale degli Interventi è l'affidamento in convenzione ai sensi dell'art. 5 Legge 381/1991 dell'esecuzione dei seguenti servizi:

- Gestione del servizio di PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE E PRONTA DISPONIBILITA': riparazione e sostituzione chiusini stradali, riparazione buche, ripristino segnaletica verticale e arredi urbani, ripristino pavimentazione marciapiedi e piste ciclabili, spostamento e trasporto di arredo urbano, etc..

Gli interventi sopra esplicitati si ritengono esemplificativi ancorché non esaustivi di quanto può essere richiesto.

E' a carico dell'appaltatore la messa a disposizione di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi e le forniture di materiali di consumo per lo svolgimento dei servizi di piccola manutenzione.

La Stazione Appaltante mette a disposizione della COOP per tutta la durata dell'appalto uno spazio coperto destinato a deposito materiali di consumo sito in via Caviaga presso il parco Mattei e posto auto in via Curiel per ricovero mezzo.

Art. 2 – Importo del servizio a base d'appalto, contabilità e pagamenti

1. L'Ente si impegna ad erogare per il servizio oggetto della presente convenzione il corrispettivo a base di gara stabilito in **€ 213.092,66, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 2.500,00 non soggetto a ribasso**, oltre a IVA nella misura di legge **per una durata di 19 mesi dalla data di affidamento**, pari ad un **canone mensile onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al presente atto di € 11.083,82, di cui € 131,58 per oneri della sicurezza** oltre Iva dedotto dello sconto percentuale offerto in sede di gara sulla parte soggetta a ribasso.
2. Gli oneri per la sicurezza per la riduzione delle interferenze sono riportati nel DUVRI allegato; sono a carico della COOP gli oneri per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dai lavoratori della COOP la cui valutazioni è a carico della stessa COOP. Gli oneri della sicurezza verranno liquidati percentualmente sull'importo in pagamento.
3. Il **pagamento** avverrà dietro presentazione di fatture alla fine di ogni mese, regolarmente vistata dal Direttore dell'Esecuzione secondo le indicazioni di cui alla convenzione. Con tale corrispettivo la COOP si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Ente per i servizi di che trattasi o connessi o conseguenti al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo il tutto soddisfatto dall'Ente con il pagamento del corrispettivo di cui al punto 1 del presente articolo; fatta salva la verifica di regolarità tecnica dei servizi svolti al fine di garantire gli standard prestazionali minimi di cui al presente Capitolato Prestazionale.
4. L'appaltatore all'atto della sottoscrizione della convenzione pertanto riconosce senza alcuna riserva che il valore economico corrispondente è onnicomprensivo e forfettario per lo svolgimento delle predette prestazioni per tutta la durata del contratto indipendentemente sul numero di interventi svolti sulla base degli standard prestazionali previsti.
5. Sono a carico dell'Operatore appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali, derivanti dalla sottoscrizione del contratto.
6. Si precisa che nell'importo di cui al comma 1 sono da intendersi compresi anche i trasporti alle Discariche autorizzate dei materiali di rifiuto ed i relativi oneri.

Art. 3 – Tracciabilità flussi finanziari

1. La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4 – Modalità di stipulazione della convenzione

1. La convenzione è stipulata “a corpo”.
2. Si procederà alla stipula della convenzione, nella forma dell’atto pubblico amministrativo, solo se gli accertamenti posti in essere dall’Amministrazione Comunale tramite il sistema del DURC ed inerenti le regolarità contributive (INAL, INPS, CASSA EDILE) daranno esito positivo.

Art. 5 – Documenti che fanno parte integrante della convenzione

1. Fanno parte integrante e sostanziale della convenzione:
 - a) il presente **Capitolato Prestazionale degli Interventi**;
 - b) **il DVR**;
 - c) **il DUVRI**;
 - d) le polizze di garanzia
 - e) l’iscrizione della Cooperativa Sociale all’Albo regionale nella sezione “B”
 - f) l’elenco degli operatori
 - g) l’elenco dei volontari
2. Fanno inoltre parte integrante della convenzione tutte le leggi e le norme vigenti, per quanto applicabili, in particolare:
 - Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
 - il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. “Regolamento di attuazione” per quanto riguarda i soli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - il Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 e s.m.i., per quanto non abrogato dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
 - il DM 49/2018;
 - Legge 381/1991 e Legge regionale 16/1993;

Art. 6 – Fallimento della Cooperativa

In caso di fallimento della Cooperativa la Stazione Appaltante si avvale, per quanto applicabile, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 7 – Rappresentante della Cooperativa

1. La Cooperativa deve comunicare il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto la convenzione, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l’esecuzione del progetto.

Art. 8 – Prescrizioni generali per l'esecuzione delle prestazioni

1. Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, la Cooperativa dovrà utilizzare mezzi propri di cui dovrà preventivamente dare elenco con le relative ed eventuali certificazioni e revisioni secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e la Cooperativa, si prescrive quanto di seguito esplicitato:
 - a) dovranno essere comunicati i nominativi, le qualifiche del personale e dovrà essere nominato un preposto;
 - b) il personale dovrà indossare abbigliamento consono alle mansioni svolte nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 ed utilizzare i necessari D.P.I. messi a disposizione dal Datore di Lavoro, invernali ed estivi, così come indicato dal D.Lgs. 81/2008 e come specificato nel DVR;

- c) sarà cura del preposto, di cui all'art. 6 del presente Capitolato Prestazionale, provvedere alla verifica del corretto utilizzo dei DPI e della eventuale necessaria formazione per l'uso di apparecchiature o D.P.I. classe III;
- d) le prestazioni dovranno essere sempre preventivamente concordate il Direttore per l'Esecuzione;
- e) il preposto avrà altresì cura di indicare al Direttore per l'Esecuzione eventuali situazioni critiche che necessitano di subitaneo intervento;
- f) sarà cura della Cooperativa indicare un numero di cellulare cui riferirsi per eventuali comunicazioni o richieste di intervento;
- g) Sono a carico dell'Operatore appaltatore i mezzi ed attrezzi necessari all'espletamento dei servizi a manodopera ed in particolare:
 - la disponibilità di macchine ed attrezzature in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento;
 - la loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza;
 - tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, all'acqua, ai materiali di consumo e quant'altro si dovesse rendere necessario per il loro funzionamento e per l'esecuzione del servizio;
 - il loro trasporto sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine intervento;
 - ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo, conducente, ecc.).

La gestione degli interventi avverrà tramite software gestionale fornito dall'Amministrazione NETTARE e whatsapp. L'Appaltatore è tenuto a predisporre adeguata postazione internet fissa (ufficio) e mobile (palmare) per la gestione degli interventi. L'Amministrazione predispone apposito accesso utente on line.

- 3. Sono inoltre a carico dell'appaltatore:
 - a) le eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere al fine dello smaltimento a norma di legge di tutti i materiali di risulta che vengono prodotti nell'ambito dello svolgimento del servizio; a questo riguardo l'appaltatore dovrà produrre, unitamente all'offerta, una dichiarazione sulle modalità di smaltimento e sulla destinazione dei rifiuti, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.
 - b) il libero accesso alle aree di intervento a persone che eseguono il servizio per conto diretto dell'Amministrazione Comunale, ai funzionari dell'Amministrazione Comunale ed alle persone da essa o dal Direttore del servizio incaricate per verifiche e controlli inerenti all'esecuzione del servizio.
- 4. Ai fini della normativa in materia di rifiuti, l'Appaltatore è il produttore dei rifiuti derivanti dalle operazione svolte.
- 5. E' inoltre a carico dell'appaltatore la custodia, conservazione e manutenzione di macchinari, attrezzature e materiali necessari allo svolgimento del servizio in appalto.
- 6. I danni che venissero procurati per cause dipendenti dall'appaltatore o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dello stesso o da questo risarciti.
- 7. E' escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi, danni delle opere provvisorie, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.
- 8. All'uopo si precisa che i mezzi, materiali ed attrezzi non potranno essere depositati in spazi del Comune. L'onere per il ricovero in luogo chiuso è a carico dell'Operatore appaltatore, come pure per la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali e dei mezzi d'opera.

Art. 9 – Definizione delle controversie

1. Secondo quanto prescritto dal DM 49/2018 qualora la Cooperativa all'atto della firma degli atti contabili o del Certificato di verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione, ascriva delle contestazioni è compito del Responsabile del Procedimento promuovere una proposta motivata di **accordo bonario**.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e la Cooperativa confermi le contestazioni, la definizione delle stesse è attribuita alla giurisdizione ordinaria.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione Comunale, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le contestazioni.
4. Nelle more della risoluzione delle contestazioni la Cooperativa non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Direttore per l'Esecuzione o dal Responsabile del Procedimento.

Art. 10 – Risoluzione della convenzione

1. l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la convenzione secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nella conduzione delle prestazioni;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore per l'Esecuzione o del Responsabile del Procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008;
 - e) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale della convenzione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
2. La convenzione è altresì risolta in caso di perdita da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione della convenzione o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale è fatta alla Cooperativa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi.
4. Nei casi di rescissione della convenzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento della Cooperativa, i rapporti economici con questa o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dall'Amministrazione Comunale, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto di gestione l'importo lordo delle prestazioni residuali da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo delle prestazioni dell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dalla Cooperativa inadempiente medesima;
 - b) ponendo a carico della Cooperativa inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione degli interventi residuali e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine alla Cooperativa inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di affidamento eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della mancata prestazione, delle nuove spese di gara e di pubblicità, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata effettuazione delle prestazioni previste.

5. Qualora il Direttore per l'Esecuzione o il Responsabile del Procedimento accerti comportamenti della Cooperativa che concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, formula la contestazione degli addebiti alla Cooperativa, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni alla Cooperativa per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Cooperativa abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Cooperativa rispetto alle previsioni del cronoprogramma, il responsabile del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere gli interventi e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con la Cooperativa, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

6. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora della Cooperativa e in contraddittorio con la medesima. Sono dovuti dalla Cooperativa i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione della convenzione.

Art. 11 – Consegna e avvio dell'esecuzione della convenzione

1. L'avvio dell'esecuzione della convenzione ha inizio dopo che lo stesso è divenuto efficace e previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, risultante da apposito verbale controfirmato dalle parti, previa convocazione della Cooperativa.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre alla Cooperativa l'esecuzione anticipata di quanto convenzionalmente sancito, nelle more della stipulazione formale, previa preliminare richiesta alla Cooperativa e suo formale riscontro positivo, secondo quanto prescritto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
3. Se nel giorno fissato e comunicato dell'esecuzione la Cooperativa non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere quanto convenzionalmente stabilito e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'appalto, la Cooperativa è esclusa dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 12 – Durata dell'appalto

1. Le prestazioni oggetto della convenzione avranno inizio a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio e avranno **durata 19 (diciannove) mesi**.

2. Le prestazioni previste dovranno iniziare inderogabilmente entro 10 giorni dalla data risultante dal verbale di cui al punto 1 del presente articolo; trascorso tale termine, senza che l'appaltatore abbia dato corso alle prestazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e al conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto di far valere ogni ragione o compenso per danni subiti.
3. Il Responsabile del Procedimento a seguito dei necessari accertamenti rilascerà al termine il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni firmato in contraddittorio.

Art. 13 – Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche particolari od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che le prestazioni possano essere messe in atto in modo regolare, il Direttore per l'Esecuzione o Responsabile del Procedimento ne ordina la sospensione, previa redazione di necessario verbale così come indicato dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

Art. 14 – Penali

1. Nel caso di ritardi e deficienze del servizio: in caso di infrazioni di lieve entità o di inadempimenti o ritardi o cattive esecuzioni del servizio imputabili a negligenze o colpa della COOP sociale o dei suoi soci o dipendenti è fissata una penale di **€ 250,00** (duecentocinquanta/00), oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei servizi non eseguiti o male effettuati, previa contestazione degli addebiti e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo.
2. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione della penale in misura doppia.
3. Per le più gravi infrazioni, anche per quanto riguarda ordini disattesi sulla sicurezza, ove si ravvisi la grave inadempienza, si procederà alla rescissione della convenzione.
4. Le infrazioni saranno documentate anche attraverso materiale fotografico ed accompagnate da una perizia scritta del rilievo effettuato.
5. Rifusione, spese, pagamento danni e penali verranno applicati mediante ritenuta sul pagamento mensile dei corrispettivi.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi ed avviene nei termini previsti

Art. 15 – Anticipazione

Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 16 – Revisione prezzi

Per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, ad eccezione delle revisioni prezzi previste ai sensi dell'art. 106 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 29 c.1 lett. b) del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ed eventuali ed ulteriori disposizioni normative in materia nel frattempo intervenute.

Art. 17 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. Il subappalto è consentito di parte dei servizi a soggetti esclusivamente rientrati nei requisiti di cui alla L. 381/91 e deve essere sempre autorizzato dall'Amministrazione Comunale ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo presente che la modifica al comma 1 dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021 stabilisce che "non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti". Tale limite, stabilito quindi nel 49% della categoria prevalente, è fissato in ragione della specificità e complessità delle prestazioni da rendere al fine di assicurare un puntuale

presidio del contratto da parte dell'affidatario e per garantire la migliore qualità delle prestazioni e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 18 – Garanzia fidejussoria

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

Art. 19 – Responsabilità dell'appaltatore – danni e Assicurazioni

1. L'Operatore appaltatore é responsabile per qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo. E', pertanto, a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento richiesto da chiunque, senza che l'appaltatore abbia diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte del Comune, il quale è comunque sollevato da ogni effetto.
2. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 la Cooperativa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio delle prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'Amministrazione Comunale e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte della Cooperativa.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni durante il periodo di esecuzione della prestazione per qualsiasi causa, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso della Cooperativa, compresi i beni della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da omissioni di cautele in relazione all'integra garanzia a cui la Cooperativa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con la convenzione anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
 - c) le garanzie di cui al presente articolo, prestate dalla Cooperativa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata **€ 2.000.000** e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che la Cooperativa debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dalla Cooperativa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone della Cooperativa e loro parenti o affini o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti della Cooperativa o della Stazione appaltante o per gli utenti stessi del Centro Sportivo.

Art. 20 – Disposizioni in materia di sicurezza

1. Le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle **leggi vigenti**, dai **documenti di valutazione dei rischi** elaborati dalla Cooperativa e dal datore di lavoro, **redatti secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.** e allegati al contratto ed aggiornati in corso d'opera con le modalità di seguito normate.
2. Il Responsabile del Procedimento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte della Cooperativa degli obblighi di cui sopra. Il Responsabile del Procedimento, nel caso in cui l'esecuzione del servizio non proceda secondo quanto stabilito, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale la Cooperativa si deve conformare a tali condizioni.
3. La Cooperativa è obbligata a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
4. La Cooperativa darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere l'amministrazione comunale informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.
5. Per disposizioni relative al Covid 19 in cantiere si riporta al documento DUVRI allegato.

Art. 21 – Termini per il rilascio del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione

1. La verifica di conformità/l'attestazione di regolare esecuzione è emessa secondo le prescrizioni del D.P.R. 207/2010.
2. Successivamente all'emissione della verifica di conformità/dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dalla Cooperativa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte dal contratto.

San Donato Mil.se, giugno 2022

IL PROGETTISTA
Geom. I. Cavenaghi*

* documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate